



C.A.P. 33035

COMUNE DI MARTIGNACCO

Partita I.V.A. 00512380304

PROVINCIA DI UDINE

Cod. Fisc. 80003990308

COMUNE DI MARTIGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI, A PERSONE ENTI
PUBBLICI E PRIVATI COMPRESI LE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera Consiliare n. 23 del 3.04.1991
così come modificata con deliberazione C.C. n. 31/16.5.1991

COMUNE di MARTIGNACCO

Il presente regolamento viene ribubblicato all'albo pretorio dal
20.06.1991.

L'Incaricato

SB

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, i quali:

- a) persone che pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro;
- b) Enti pubblici e privati, comprese le associazioni che abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano esclusivi fini di lucro.
- c) Persone che versano in stato di bisogno. *

MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE

CON. N. 31/16.5.9.

Art. 3

Tipi di benefici

~~1 Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:~~

- a) - sovvenzioni, contributi e sussidi concedendo direttamente somme in denaro;
- b) - sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;

c) - sussidi concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, ecc.) acquistate direttamente dal Comune;

d) - vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.

2 I benefici possono avere scadenza periodica o essere concessi "una tantum".

3 Spetta all'Amministrazione comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

4 Spetta inoltre all'Amministrazione comunale fissare l'eventuale ordine di priorità nell'accoglimento delle domande e determinare l'entità delle sovvenzioni e/o aiuti da concedere

Art. 4

Criteri di valutazione per contributi a persone per iniziative ed attività -articolo 2, lettera a)

1. Al fine della concessione di contributi a persone che pongano in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1) - esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;

2) - esame del livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica scolastica, anziani ecc.),

3) - esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia possibilità o meno di autofinanziamento

4) - esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.

Art. 5

Criteri di valutazione per contributi a
Enti Pubblici e Privati, comprese le
Associazioni per iniziative od attività.

-articolo 2, lettera b)

1. Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4 del precedente articolo 4 ed inoltre:

5) - esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;

6) - esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'ente o l'associazione;

7) - esame dello statuto dell'ente o dell'associazione.

2. I criteri di cui ai punti 5 e 7 sono discrezionali per contributi fino a L. 300.000

Art. 6

Modalità per la
presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1. potranno essere presentate in carta semplice salvo le eccezioni previste dalla legge.

2. Le domande dovranno contenere:

1) - nome, cognome; luogo e data di nascita, codice fiscale,, residenza del richiedente: nel caso di enti od associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante

2) - le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune;

3) - ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;

4) la data e la firma

3. Alla domanda dovranno essere allegate:

- 1) - relazione sintetica sull'attività svolta durante l'esercizio precedente a quello cui la richiesta di contributo si riferisce
- 2) - rendiconto contabile dell'attività sempre riferita all'esercizio scorso;
- 3) - preventivo di spesa sull'attività da svolgersi;
- 4) - relazione dettagliata sull'attività da svolgersi;
- 5) - eventuali memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno
- 6) - documentazione giustificativa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) sull'impiego dell'eventuale contributo erogato l'anno precedente.

Art. 7

Termine di presentazione
delle domande, modalità per
l'istruttoria ed il loro esame

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dovranno inoltrare istanza, corredata dalla documentazione di cui al terzo comma del precedente articolo 6 entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

2). Il funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti articoli 4, 5 e 6, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame alla Giunta municipale, previo parere della Commissione Competente.

3). La Giunta municipale, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva, in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena la deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di Legge.

Art. 8

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi avverrà in unica soluzione

Art. 9

Entrata in vigore e
pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.
2. Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. Copia del regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria ed inviata alle associazioni operanti sul territorio

Martignacco, li 3 aprile 1991.-

AL SINDACO

Franco Colucci



IL SEGRETARIO COMUNALE